
DOMINIO COLLETTIVO DELLA UNIVERSITÀ AGRARIA DI BLERA

Provincia di Viterbo

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

N. 3 del 28/03/2026	Oggetto: Decisione sulla contestazione relativa al quorum deliberativo richiesto per l'approvazione delle modifiche statutarie.
--------------------------------	--

L'anno duemilaventisei il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10:30 nella sala delle adunanze del Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Blera, in assenza di formale convocazione, si è riunito il Collegio dei Probiviri, nelle persone dei signori:

N.	Probiviri	Presente	Assente
1	Cristiani Antonio	X	
2	Galli Pier Giorgio	X	
3	Lancioni Vivenzio	X	

Assume la presidenza Pier Giorgio Galli, in qualità di presidente, il quale, riconosciuta la presenza di tutti i componenti del Collegio, designa quale Segretario verbalizzante Antonio Cristiani, che accetta l'incarico.

PREMESSA E OGGETTO

Il Collegio dei Probiviri del Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Blera (di seguito, per brevità, "Ente"), preso atto della controversia formalmente emersa e verbalizzata nel corso dell'Assemblea degli Utenti del 13 marzo 2026, relativa alla legittimità della deliberazione di modifica statutaria (Delibera n. 6/2026), procede, nell'esercizio delle prerogative di "autocontrollo interno" attribuitegli dallo Statuto, a esaminare e dirimere la questione concernente il quorum necessario per l'approvazione di modifiche allo Statuto, con specifico riferimento alla seconda convocazione assembleare.

Il presente verbale è redatto come atto interno di accertamento e giudizio secondo equità destinato a essere trasmesso al Consiglio di Gestione dell'Ente, ai fini dei conseguenti adempimenti

CONVOCAZIONE D'UFFICIO E COSTITUZIONE DELLA SEDUTA

La riunione avviene per decisione autonoma del Collegio, a seguito della lettura del verbale assembleare del 13/03/2026 e della contestazione ivi riportata, in applicazione della previsione statutaria secondo cui il Collegio "agisce per propria iniziativa o su segnalazione" ed è preposto a "dirimere eventuali controversie" tra Utenti e organi dell'Ente.

Ordine del giorno

- Esame della contestazione relativa al quorum per l'approvazione della modifica dell'art. 21 dello Statuto deliberata dall'Assemblea degli Utenti in data 13/03/2026, al fine di adottare una decisione interna motivata da trasmettere al Consiglio di Gestione.

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA E ACQUISITA AGLI ATTI

Il Collegio prende in esame e dichiara acquisiti i seguenti documenti, che si intendono richiamati come parti integranti del presente verbale:

-
- 1) Statuto dell'Ente (allegato alla deliberazione assembleare n. 09 del 23/12/2019), con particolare attenzione agli artt. 12, 13 e 14.
 - 2) Verbale di Assemblea ordinaria degli Utenti con diritto di voto n. 2 del 13/03/2026, contenente la Delibera n. 6/2026 e l'eccezione in merito al quorum.
 - 3) Legge 20 novembre 2017, n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi", quale quadro di riferimento della natura dell'Ente e della sua autonomia statutaria e di autonormazione.
 - 4) Art. 21 del Codice civile (Deliberazioni dell'assemblea), quale parametro "generale" richiamato nel dibattito assembleare e utile al ragionamento interpretativo.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI E DELLA CONTESTAZIONE SUL QUORUM

Dal verbale assembleare risulta che:

- l'Assemblea degli Utenti in prima convocazione (ore 7:00 del 13/03/2026) non ha raggiunto il numero legale del 50% + 1 previsto dallo Statuto ed è stata dichiarata invalida;
- l'Assemblea si è quindi riunita in seconda convocazione alle ore 17:00 dello stesso giorno, con n. 86 utenti presenti registrati, dichiarandosi "regolarmente costituita" ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;
- all'ordine del giorno figurava la "Proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto";
- durante la discussione un utente ha eccepito che l'Assemblea non avrebbe il potere di modificare lo Statuto, essendo necessaria, come previsto dal codice civile, una maggioranza qualificata per le modifiche statutarie, maggioranza qualificata che non sarebbe presente in sala.

La Delibera n. 6/2026 è stata quindi approvata con votazione per alzata di mano, riportando: favorevoli 75, contrari 3, astenuti 0.

QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE INTERPRETATIVA

Lo Statuto dell'Ente qualifica il Dominio Collettivo come ordinamento giuridico primario della comunità originaria e richiama espressamente la capacità di autonormazione ai sensi della Legge n. 168/2017, oltre a qualificare l'Ente come persona giuridica di diritto privato.

La Legge n. 168/2017, all'art. 1:

- riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario e li definisce dotati di "capacità di autonormazione";
- stabilisce che gli enti esponenziali hanno "personalità giuridica di diritto privato" e "autonomia statutaria".

Quanto alla disciplina interna:

- l'art. 12 dello Statuto prevede, per la validità delle riunioni dell'Assemblea, un quorum costitutivo in prima convocazione (intervento di almeno il 50% + 1 degli utenti) e, in seconda convocazione, la possibilità di deliberare "qualsiasi sia il numero degli utenti presenti". La formula statutaria non distingue, sul piano della validità costitutiva, tra deliberazioni ordinarie e deliberazioni di modifica statutaria.
- l'art. 13 attribuisce all'Assemblea competenza espressa ad "approvare lo Statuto, le sue modifiche" e ribadisce la capacità di autonormazione.
- l'art. 14 stabilisce che il Collegio dei Probiviri "agisce per propria iniziativa", esamina e giudica "secondo equità", in arbitrato irrituale, e trasmette il giudizio scritto al Consiglio di Gestione.

Quanto alle norme generali del Codice civile invocate nella contestazione:

-
- l'art. 21 c.c. disciplina le deliberazioni assembleari delle associazioni, per le modifiche dell'atto costitutivo/statuto prevede, "se in essi non è altrimenti disposto", la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Inoltre conferma che, in seconda convocazione, per le deliberazioni assembleari "la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti" (regola generale), fermo quanto previsto per le modifiche statutarie in assenza di diversa disciplina interna.

Il Collegio osserva che il dato dirimente, nel confronto tra Statuto e parametro civilistico generale, è la clausola codicistica "se in essi non è altrimenti disposto", che riconosce spazio alla disciplina statutaria in tema di quorum per modifiche statutarie, almeno quanto al profilo costitutivo e in presenza di una regolazione interna.

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO DEL COLLEGIO E DECISIONE SUL QUORUM

Il Collegio, sulla base della documentazione acquisita e delle fonti richiamate, svolge le seguenti considerazioni.

Sul potere dell'Assemblea di modificare lo Statuto

Lo Statuto attribuisce all'Assemblea la competenza ad "approvare lo Statuto, le sue modifiche" e, coerentemente con la Legge n. 168/2017, configura l'Ente come ordinamento dotato di autonomia statutaria e autonormazione. Pertanto, sul piano della competenza, non sussistono dubbi che la modifica statutaria rientri tra le attribuzioni assembleari.

Sulla distinzione tra quorum costitutivo e quorum deliberativo

il sistema, sia statutario sia codicistico, distingue tra:

- condizioni di validità della seduta (quorum costitutivo/presenze);
- condizioni di approvazione della decisione (quorum deliberativo/maggioranza dei voti).

Sul quorum costitutivo in seconda convocazione

Lo Statuto dell'Ente stabilisce che, in seconda convocazione, l'Assemblea "può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti". Dalla lettura letterale e sistematica della norma statutaria, il Collegio ritiene che tale disposizione conformi la validità della seduta in seconda convocazione per l'Assemblea in quanto tale, senza introdurre eccezioni per la materia statutaria. Ciò risulta rafforzato dal fatto che lo Statuto, pur attribuendo all'Assemblea il potere di modificare lo Statuto, non prevede simultaneamente un diverso quorum costitutivo speciale per tale specifica decisione.

Sul rapporto con l'art. 21 c.c.

L'art. 21 c.c. prevede un quorum più elevato per la modifica statutaria in via suppletiva, espressamente condizionandolo al caso in cui nello statuto/atto costitutivo "non è altrimenti disposto". Il Collegio ritiene che, nel caso dell'Ente, l'art. 12 dello Statuto, nel disciplinare la seconda convocazione con quorum costitutivo libero ("qualunque sia il numero"), costituisca una "diversa disposizione" idonea a governare la validità costitutiva della seduta anche quando l'ordine del giorno includa modifiche dello Statuto.

Sul quorum deliberativo

Sul quorum deliberativo, il Collegio osserva che lo Statuto non contiene una disposizione specifica che, per le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in seconda convocazione, richieda una maggioranza qualificata diversa dalla maggioranza dei voti espressi. Dal verbale assembleare risulta che la Delibera n. 6/2026 è stata approvata con 75 voti favorevoli, 3 contrari e 0 astenuti, e dunque con una maggioranza ampiamente favorevole dei voti espressi.

Conclusione interpretativa

In forza

- 1) dell'autonomia statutaria e di autonormazione riconosciuta dalla Legge n. 168/2017,

-
- 2) della competenza assembleare sancita dallo Statuto a deliberare modifiche statutarie, e
 - 3) della disciplina statutaria della seconda convocazione,

il Collegio afferma che per le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei presenti (quorum deliberativo), e la seduta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti (quorum costitutivo), nei limiti e alle condizioni previste dallo Statuto.

Il Collegio prende atto che tale interpretazione è coerente con la clausola codicistica "se in essi non è altrimenti disposto" e con la disciplina interna adottata dall'Ente, e ritiene dunque infondata, sul piano statutario, l'eccezione sollevata in Assemblea circa l'asserita necessità di una maggioranza qualificata per la validità della Delibera n. 6/2026.

DISPOSITIVO, TRASMISSIONE E INDICAZIONI OPERATIVE

Per questi motivi, il Collegio dei Proviviri, riunito in via autonoma ed esercitando i poteri attribuiti dallo Statuto:

DECIDE

- 1) di dichiarare che l'Assemblea degli Utenti del 13/03/2026, riunita in seconda convocazione, era validamente costituita ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;
- 2) di affermare che la competenza a deliberare sulla modifica dell'art. 21 dello Statuto rientrava nelle attribuzioni dell'Assemblea degli Utenti ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;
- 3) di affermare che, in base alla disciplina statutaria e all'autonomia statutaria/autonormazione dell'Ente, per le modifiche statutarie deliberate in Assemblea in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei presenti, non essendo richiesto (nel quadro interno dell'Ente) un quorum costitutivo rafforzato diverso da quello già stabilito dallo Statuto;
- 4) di ritenere che la Delibera n. 6/2026 sia stata approvata con maggioranza favorevole dei voti espressi, come risulta dal verbale assembleare;
- 5) di trasmettere il presente giudizio, in forma scritta, al Consiglio di Gestione, affinché adotti i provvedimenti ritenuti opportuni e curi gli eventuali adempimenti conseguenti;
- 6) di dare atto che la presente decisione è resa ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto e definisce la controversia insorta nell'ambito dell'ordinamento dell'Ente, assumendo altresì valore di criterio interpretativo interno per le future deliberazioni assembleari concernenti modifiche statutarie, salvo diversa disposizione statutaria o normativa sopravvenuta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Pier Giorgio Galli

Il Segretario verbalizzante
Antonio Cristiani